



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1103

Comune di SALICE SALENTINO (LE). Piano Regolatore Generale - Art. 42.1 Zone E1 - Agricole Produttive Normali - Abrogazione ope legis della normativa sulle serre dall'art. 42.1 delle N.T.A. del P.R.G. e subentro della normativa regionale - Adozione di variante normativa allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e s.m.i.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“”””””Il Comune di Salice Salentino (LE), dotato di P.R.G., approvato con Del. di G.R. n. 1632 del 23-11-1999, con Del. di C.C. n. 19 del 06-05-2013 ha adottato una variante normativa relativa all'art. 42.1 Zone Agricole Produttive Normali, in adeguamento alla normativa regionale (Art. 59 della Legge Regionale 1/2005 “Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre”.

La documentazione inviata con nota prot. n. 8454 del 15-07-2013, acquisita dal Servizio Urbanistica regionale con prot. n. 8610 del 02-08-2013, consiste in:

- copia della D.C.C. n. 19 del 06-05-2013 di adozione della variante normativa al P.R.G.;
- Certificazione del Segretario Comunale di avvenuto deposito e pubblicazione;
- copia di avviso di pubblicazione affisso all'Albo Pretorio Comunale;
- copia delle pubblicazioni sui due quotidiani a maggiore diffusione locale.

La deliberazione di cui trattasi risulta essere stata oggetto di deposito e pubblicazione esperita secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per la stessa non risulta essere stata proposta alcuna osservazione.

Contenuti della proposta di variante

La variante normativa riguarda l'art. 42.1 delle Norme Tecniche di Attuazione, in riferimento a quanto disposto dall'art. 59, commi 1 e 2, della L.R. 1/2005 che qui si riporta testualmente:

Art. 59 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19)

1. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della l.r. 19/1986 la parola: “costruzione” è sostituita dalla seguente: “realizzazione”.

3. [Omissis]

Al fine di una univoca lettura della norma oggetto di variante di seguito si riporta il testo a fronte vigente e modificato:

Istruttoria Regionale

Entrando nel merito della proposta comunale, si ritiene di poter prospettare le seguenti valutazioni complessive.

Trattandosi di un mero adeguamento alla normativa regionale vigente (Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre", così come modificata dall'art. 59 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia"), si ritiene di poter condividere quanto operato dall'Amministrazione Comunale, ovvero si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante normativa proposta, adottata dal Comune di Salice Salentino (LE) con Delibera di C.C. n. 19 del 06-05-2013, con la precisazione che la parola "concessione" deve essere sostituita con le parole "permesso di costruire", così come previsto dal D.P.R. n.380/2001.

Circa gli aspetti ambientali, atteso che il provvedimento adottato dal Comune di Salice Salentino (LE) si configura come mero adeguamento alla normativa regionale vigente di settore, non comportando peraltro modifica di destinazione d'uso della zona agricola di PRG interessata da eventuale realizzazione di serre né aumento di carico insediativo si ritiene che lo stesso non rientri nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante normativa del PRG del Comune di Salice Salentino, relativa all'art. 42.1 Zone Agricole Produttive Normali, in adeguamento alla normativa regionale (Art. 59 della Legge Regionale "Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19), adottata con Del. di C.C. n. 19 del 06-05-2013;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Salice Salentino (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
